

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3739 del 21/07/2023
Oggetto	DPR N 59/2013 E SMI - DITTA GAMMA PACK S.p.A PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR) VIA DON CORCHIA, 17 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 70/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3878 del 21/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Parma con endoprocedimento n. 57825 del 31/08/2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 alla Società Gamma-Pack S.p.A., con legale rappresentante e gestore il Sig. Vittorio Grossi, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17, C.A.P. 43013, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- la modifica di AUA adottata da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-1904 del 14/04/2022 e rilasciata con provvedimento finale del SUAP del Comune di Langhirano trasmesso con prot. n. 10592 del 26/05/2022 che modifica in modo sostanziale l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015, aggiungendo tra l'altro il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 4832 del 09/03/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/42451 del 09/03/2023), presentata dalla società GAMMA PACK S.p.A., nella persona del Sig. Vittorio Grossi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17, C.A.P. 43013 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "fabbricazione di imballaggi in materie plastiche";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti al SUAP con nota prot. n. PG/2023/44461 del 13/03/2023 alla quale il SUAP ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 12/04/2023 prot. n. 7846 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2023/64379 del 13/04/2023;
- l'istanza alla data del 13/04/2023; risulta correttamente presentata.

RILEVATO INOLTRE CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta allega valutazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;**

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/65119 del 13/04/2023;
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera del Comune di Langhirano prot. n. 9168 del 28/04/2023 (prot. Arpae PG/2023/74571 del 28/04/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di integrazioni formulata da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/85034 del 15/05/2023, a seguito di quanto richiesto da Arpae ST di Parma con nota prot. n. PG/2023/84429 del 15/05/2023;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 01/06/2023 prot. n. 12005 (prot. Arpae PG/2023/97257 del 05/06/2023);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 08/06/2023 prot. n. 12461 (Prot. Arpae PG/2023/100348 del 08/06/2023);
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2023/100961 del 09/06/2023;
- la trasmissione del parere favorevole di Arpae ST in merito all'acustica ambientale trasmesso dal SUAP in data 13/06/2023 prot. SUAP n. 12905 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/103327 del 13/06/2023, allegato al parere del Comune di Langhirano;

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 41004 del 14/06/2023 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/104252 del 14/06/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/105281 del 15/06/2023, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice impatto acustico del Comune di Langhirano prot. n. 13472 del 20/06/2023 (prot. Arpae PG/2023/107587 del 20/06/2023), comprensivo del parere favorevole di Arpae ST in merito all'acustica ambientale trasmesso dal SUAP in data 13/06/2023 prot. SUAP n. 12905 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Langhirano del 20/06/2023 prot. n. 13530 (prot. Arpae PG/2023/108287 del 21/06/2023), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *industria insalubre di 1° Classe (ai sensi dell'art.216 del TULLSS, punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 R.D. n. 1265 del 27/04/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/1994)...*", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/104851 del 15/06/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento finale del SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 e smi;
2. l'attività industriale prevede ""Produzione imballaggi in plastica (film flessibile)";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato dichiarato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. la ditta dichiara
 - eliminazione E9
 - sostituzione dell'impianto di aspirazione presente sopra la fase di stampa CAST2 e COATING con un impianto con maggiore efficienza di convogliamento dei fumi generati, che verranno convogliati nel punto emissivo E10
 - modifiche al punto emissivo E15 con il solo convogliamento della fase di trattamento corona;
 - modifica al sistema di convogliamento del punto emissivo E12 con l'installazione di un nuovo ventilatore con relativo aumento di portata;
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE IT1 "Caldaia spogliatoi"(potenzialità 29 kW)**
 - b. **EMISSIONE IT2 "Caldaia camera riscaldata"(potenzialità 32 kW)**
 - c. **EMISSIONE IT3 "Caldaia palazzina uffici"(potenzialità 74 kW)**
9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 s.m.i.;

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato che *“Con la presente richiesta di modifica non sono previsti cambiamenti agli scarichi idrici di stabilimento.”*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA n. 57825 del 31/08/2015, emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma e smi**, e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 alla società Gamma-Pack S.p.A. e smi nella persona del Sig. Vittorio Grossi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17, C.A.P. 43013, relativo all'esercizio dell'attività di “produzione e commercio di articoli in pelle e altri materiali”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA prot. n. 57825 del 31/08/2015, **emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma e smi**, e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 e smi:

- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 13472 del 20/06/2023, comprensivo del parere favorevole di Arpae ST in merito all'acustica ambientale trasmesso dal SUAP in data 13/06/2023 prot. SUAP n. 12905, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA prot. n. 57825 del 31/08/2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma e smi**, e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 e smi:

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E13 Bruciatore forno essiccazione estrusore (420 kW)

EMISSIONE E16 2- Bruciatori essiccazione macchina da stampa (272 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 41004 del 14/06/2023 e nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. E1 Aspirazione testa estrusore

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	1900	Nm ³ /h
Portata massima tal quale:	2500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E1bis Aspirazione trattamento corona

emissione sospesa (impianto non realizzato)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento dell'ozono prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	860	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
Ozono	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E4 Aspirazione macinazione sfridi

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	2500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

ESTRUSIONE COATING

EMISSIONE N. E5 Aspirazione sili m. p.

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	1200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E6 Aspirazione silos PA

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E6 bis Aspirazione capelli d'angelo

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	3600	Nm ³ /h
----------------------------	------	--------------------

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E7 Aspirazione trasporto pneumatico

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	850	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E8 Aspirazione testa estrusore piana (cast)

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	3000	Nm ³ /h
Portata massima tal quale:	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h

Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E9 Aspirazione testa estrusore piana (cast)

emissione dismessa

EMISSIONE N. E10 Aspirazione testa estrusore coating

emissione modificata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E12 Aspirazione trattamento corona

emissione modificata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento dell'ozono prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
ozono	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E13 Aspirazione applicazione ed essiccazione colla e fase di accoppiamento
emissione modificata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (C..O.V. espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E14 Aspirazione macinazione
emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. E25 – 26 – 27 – 28 Ventilatori ambientali reparto estrusione

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m

STAMPA E ACCOPPIATRICE

EMISSIONE N. E15 Aspirazione trattamento corona fase stampa e nuova accoppiatrice Rotomec

emissione modificata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento dell'ozono prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima (fase stampa)	1700	Nm ³ /h
------------------------------	------	--------------------

Portata massima (entrambe le fasi)	4700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
<u>Fase tratt. corona</u>		
ozono	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E16: - "POST COMBUSTORE"

emissione autorizzata

I gas che si generano nelle fasi di stampa, devono essere captati ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento delle sostanze volatili prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	24000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	10	m
Composti Organici Volatili (C..O.V. espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

L'impianto di combustione catalitica dovrà essere costruito in modo da garantire i seguenti parametri operativi:

Temperatura di ossidazione	≥ 1023 [°K]
Tempo di permanenza	≥ 0,8 s
Tenore libero di Ossigeno nell'effluente umido	≥ 6%

ed inoltre la Verifica della resa di abbattimento delle Sostanze Organiche Volatili, dovrà essere $\geq 90\%$ per concentrazioni alle emissioni superiori a 10 mg/Nm^3

EMISSIONE N. E18 - E18 bis - E19 Ventilatori ambientali reparto saldatura

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	6	m

EMISSIONE N. E23 Aspirazione nuova accoppiatrice (Accoppiatrice Rotomec)

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8500	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (C..O.V. espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa .		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 – E1bis - E4 – E6bis – E8 – E10 – E12 – E13 – E14 – E15 – E16 – E23 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti definiti scarsamente rilevanti, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 3 Allegato III Parte Quinta DLgs. 152/06 smi, la conformità dell'impianto è verificata se:

Fase stampa

input di solvente	100 000 kg/anno
emissioni diffuse (20%)	20 000 kg/anno
emissioni convogliate	8 000 kg/anno
emissioni totali	28 000 kg/anno

Fase accoppiamento

input di solvente	14 000 kg/anno
emissioni diffuse (20%)	2 800 kg/anno
emissioni convogliate	1 120 kg/anno
emissioni totali	3 920 kg/anno

ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, **il piano gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	GAMMA-PACK S.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	00422910349
Sede legale:	Via Don Corchia n.17 Langhirano
Gestore:	Grossi Vittorio
Sede locale impianti:	Via Don Corchia n.17 Langhirano
Coordinate UTM X:	-

Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione di imballaggi in materie plastiche
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime utilizzate (prodotti impiegati nei cicli di stampa, accoppiamento e lavaggio)
Indicatore 2:	Consumo di solventi
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	114078 kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	330
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	302 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	1334
Ossidi di azoto (NO _x):	1680
Monossido di carbonio (CO):	500
Biossido di carbonio (CO ₂):	1280000
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	25951
Ozono (O₃):	40

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi

a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente	

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto **adozione dell'AUA prot. n. 57825 del 31/08/2015, emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma e smi**, e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP

del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione dell'AUA prot. n. 57825 del 31/08/2015, emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma e smi**, e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 rif SUAP n. 89/15UME/SU del 11/03/2015 e smi :

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, IRETI SpA e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/12116

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Langhirano, li 28/04/2023

ARPAE SAC - Parma

PEC aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera” Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”

Pratica SUAP 70/2023 del 01/03/2023 – DITTA GAMMAPACK SPA, VIA DON CORCHIA N.17, 43013 LANGHIRANO (PR)

Ubicazione intervento : VIA DON CORCHIA N.17, 43013 LANGHIRANO, PR

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del
Comune di Langhirano
Arch. Benedetta Enili
(File firmato digitalmente)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0041004

DATA: 14/06/2023

OGGETTO: PRATICA SUAP N.70/2023 DEL 01/03/2023 DITTA GAMMAPACK S.P.A. -
COMUNE DI LANGHIRANO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0041004_2023_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	8343E556DA6EE034BF92DC0FDF47DFCF 01CCCC452DDA524C106A46ABD548749D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Langhirano - Comune Di
Langhirano
Piazza Ferrari, 1 - 43013 Langhirano
PR Italia

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N.70/2023 DEL 01/03/2023 DITTA GAMMAPACK S.P.A. - COMUNE DI LANGHIRANO


In riferimento alla istanza di AUA della ditta GAMMAPACK S.P.A. sita in Comune di LANGHIRANO Via Don Corchia, 17 pervenuta in data 09.03.2023 ns. prot. 17070,

valutata la documentazione tecnica allegata, le integrazioni pervenute in data 08.06.2023 ns. prot. 39695 e tenuto conto che:

il processo produttivo della Società GAMMA PACK S.p.A. consiste nella produzione di imballaggi plastici flessibili a barriera per alimenti attraverso l'estrusione di granuli termoplastici;

le modifiche che si intendono apportare in riferimento al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale attualmente in vigore sono le seguenti:

- sostituzione dell'impianto di aspirazione presente sopra la fase di stampa CAST2 (punto emissivo E9 – Aspirazione testa estrusore piana) e COATING (punto emissivo E9 – Aspirazione testa estrusore COATING) con un impianto con maggiore efficienza di convogliamento dei fumi generati, che verranno convogliati nel punto emissivo E10 – Aspirazione testa estrusore piana CAST e COATING;
- modifiche al punto emissivo E15 con il solo convogliamento della fase di trattamento corona mentre le emissioni derivanti dalla fase di accoppiamento con l'accoppiatrice ROTOMEC verranno convogliate nel punto emissivo E13;
- modifica al sistema di convogliamento del punto emissivo E12 con l'installazione di un nuovo ventilatore con relativo aumento di portata, i punti emissivi E12 ed E15 sono dotati di abbattitore di tipo carbone attivo;



si prende atto di quanto dichiarato in merito al non utilizzo, nel ciclo produttivo, di sostanze e miscele identificate con le frasi di Rischio H340, H350, H360 aventi caratteristiche di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate o definite “estremamente preoccupanti”;

si ricorda che, per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell' art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

si esprime parere favorevole alle modifiche proposte con le seguenti prescrizioni:

riguardo a quanto richiesto da ARPAE in merito alle *possibili soluzioni per eliminare le intense e continue emissioni diffuse presenti nel locale in cui viene effettuato l'accoppiamento e la stampa, provenienti soprattutto da contenitori delle vernici e delle colle posti a monte del processo produttivo e ad esclusivo servizio delle macchine stesse*, l'adozione di specifica procedura con l'obbligo di chiusura di tutti i contenitori contenenti COV non utilizzati in fase di accoppiamento/stampa non appare soluzione sufficiente per risolvere la problematica segnalata e pertanto la ditta, qualora non avesse già provveduto, dovrà:

- effettuare la rivalutazione del rischio chimico alla luce di quanto segnalato da ARPAE e delle modifiche previste sugli impianti di aspirazione,
- rispettare le misure specifiche di protezione e di prevenzione nei confronti dei lavoratori esposti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dovrà effettuare la misurazione degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute per i lavoratori stessi per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali,
- adottare idonei accorgimenti tecnici al fine di ridurre al minimo i rischi di esposizione a rumore e rischio chimico per i lavoratori addetti,
- dotare i lavoratori di idonei mezzi personali di protezione conformi a quanto stabilito dall'allegato VIII, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Allegato 3

Prot.

Langhirano, lì 20/06/2023

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : **70/2023** del 01/03/2023

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici: "impatto acustico"
Ditta GAMMA PACK S.P.A. in Langhirano – Via Don Corchia, 17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di pareri per l'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive in data 09/03/2023, prot. n°4.832, relativa alla Ditta GAMMA PARCK S.P.A. in Langhirano – Via Don Corchia, 17, legalmente rappresentata dal Sig. Grossi Vittorio;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso dal Servizio Territoriale di Parma di ARPAE n. PG/2023/85323 del 15/05/2023 Sinadoc 20558/2023 pervenuto il 01/06/2023, prot. n°11.958

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

(Ing. Michele GIORDANI)

Documento firmato digitalmente

Inviato con PEC

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico
Settore Uso e Assetto del Territorio

c.a. Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Ing. Michele Giordano

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

OGGETTO: Rif SUAP 70/2023 del 01/03/2023 -- Istanza di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale n. 541/2019 ditta "GAMMAPACK Spa", sita in Langhirano (PR) via Don Corchia n. 17.

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo 10413 del 15/05/2023, acquisita da questi Uffici in pari data con prot. Arpae PG/2023/85323.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dallo studio "DEMOConsulting Srl" il 05/04/2023, a firma del tecnico competente in acustica ing. Andrea Rosati, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

- trattasi attività di produzione di prodotti e soluzioni per il packaging;
- l'oggetto della modifica consiste nell'installazione di un nuovo impianto tecnologico;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 1

- gli impianti sono attivi per 24 ore;
- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il contributo acustico generato dall'attività e dagli impianti esistenti e stimato previsionalmente il contributo della modifica impiantistica;
- **la ditta è inserita in classe V[^] “Area prevalentemente industriale” secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come il contesto limitrofo;**
- ai fini della valutazione del rumore residuo sono stati considerati i valori acquisiti durante un fermo impianti;
- nella valutazione sono stati considerati come ricettori ambienti residenziali e produttivi prossimi alla ditta;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Redatto da
Marchignoli Roberto
Tecnico Competente in Acustica
El. Naz n. 5107 – R.R.-RER/00060

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Allegato 4

Langhirano, li 20/06/2023

**ARPAE SAC – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
Parma**

PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Suap 70/2023 – DPR 59/2013 s.m.i. Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale- Ditta Gamma Pack S.P.A. per l'insediamento in Comune di Langhirano, Via Don Corchia n.17 - rilasciata con provvedimento finale del 26/05/2022 - Det-Amb-2022-1904 del 14/04/2022 (Pratica SUAP 541/2019)

Parere per ditta insalubre

In merito al procedimento di AUA in oggetto si comunica quanto segue:

La Ditta Gammack S.P.A. di Grossi Vittorio è da tempo insediata ed operante nel territorio comunale nella medesima sede;

L'attività, svolta dalla Ditta, è classificabile come industria insalubre di 1° Classe (ai sensi dell'art.216 del TULLSS, punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 R.D. n. 1265 del 27/04/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/1994), e le relative strutture, ricadono in zona insediativa urbana per le attività produttive contrassegnata come "Sub Ambito consolidato a prevalente funzione artigianale ed industriale" art.104.1 del RUE;"

in riferimento al procedimento di modifica di AUA in oggetto, si esprime parere favorevole all'insediamento ed allo svolgimento dell'attività in essere da parte dell'azienda Gammack S.P.A di Grossi Vittorio, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni espresse dagli Enti competenti.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Giordano Bricoli
(File firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.